



COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE

Bruxelles, 27.11.1995

COM(95) 437 def.

94/0305 (COD)

Proposta modificata di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 93/16/CEE INTESA AD AGEVOLARE LA
LIBERA CIRCOLAZIONE DEI MEDICI E IL RECIPROCO RICONOSCIMENTO DEI LORO
DIPLOMI, CERTIFICATI ED ALTRI TITOLI, MEDIANTE IL CONFERIMENTO ALLA
COMMISSIONE DI COMPETENZE D'ESECUZIONE PER L'AGGIORNAMENTO DI TALUNI
ARTICOLI DELLA DIRETTIVA STESSA

(presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 189 A,
paragrafo 2 del trattato CE)

RELAZIONE

I. CONSIDERAZIONI GENERALI

Nella sessione del 27, 28 e 29 giugno 1995, il Parlamento europeo ha approvato, su riserva delle modifiche apportatevi, la proposta di direttiva presentata dalla Commissione per modificare la direttiva 93/16/CEE intesa ad agevolare la libera circolazione dei medici ed il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati e altri titoli e per conferire alla Commissione competenze d'esecuzione per l'aggiornamento di taluni articoli della direttiva stessa.

La presente proposta modificata riprende l'emendamento che richiama l'esistenza del *modus vivendi* in materia di comitatologia e tutti gli emendamenti che precisano la portata dell'abilitazione da conferire alla Commissione.

Gli altri emendamenti invece non sono ripresi per i motivi già indicati dalla Commissione al momento della discussione della sua proposta iniziale sia in sede di commissione giuridica e per i diritti dei cittadini sia in seduta plenaria.

Di fatto, l'emendamento inteso ad inserire un considerando in cui si chiede alla Commissione di approfondire le sue riflessioni, secondo le procedure contemplate dal nuovo articolo 44A, sul problema dei cittadini degli Stati membri titolari di diplomi rilasciati da Stati terzi non ha alcuna attinenza con la proposta di direttiva. Esso rientra nell'articolo 23 della direttiva il quale permette appunto di riconoscere, caso per caso, non automaticamente ma individualmente, formazioni acquisite in paesi terzi mentre la procedura di comitatologia da instaurarsi con il nuovo articolo 44A permetterà di modificare soltanto gli articoli 5, 7, 26 e 27. Un riconoscimento automatico escluderebbe qualsiasi controllo sul contenuto della formazione acquisita in un paese terzo mentre le formazioni ottenute negli Stati membri devono soddisfare le condizioni minime previste dalla direttiva. Inoltre il riconoscimento individuale, già previsto dalla direttiva, è conforme al principio di sussidiarietà.

Gli emendamenti che tendono ad imporre alla Commissione la consultazione obbligatoria del comitato permanente dei medici europei e del comitato consultivo per la formazione dei medici, prima che sia consultato il comitato di alti funzionari della sanità pubblica istituito con decisione 75/365/CEE del Consiglio, ignorano la decisione "comitatologia" del Consiglio (87/373/CEE). Tale decisione stabilisce le modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione prevedendo che la Commissione debba essere assistita da un comitato composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione. Soltanto il comitato di alti funzionari della sanità pubblica, peraltro previsto all'articolo 43 della direttiva e la cui competenza esclusiva è quindi già riconosciuta, risponde alla duplice condizione. La relazione in merito al progetto di risoluzione legislativa contenuta nella relazione della commissione giuridica e per i diritti dei cittadini precisa del resto che "pur essendo favorevole alla partecipazione di un comitato di esperti in medicina, questa soluzione non può essere realizzata sulla base delle norme stabilite con la decisione 87/373/CEE sulla comitatologia..." (parte B, punto 7 della relazione) e gli emendamenti in questione sono quindi in contraddizione con l'analisi giuridica pertinente contenuta nella relazione.

Il testo proposto dalla Commissione non le impedisce di consultare qualsiasi organo di cui ritenga utile il parere, ma l'introduzione di un meccanismo di consultazione

obbligatoria prima che sia consultato il comitato di alti funzionari della sanità pubblica, quale quello proposto dagli emendamenti, complica la procedura nei casi in cui tale consultazione non sia necessaria e altera la decisione 87/373/CEE aggiungendo, attraverso una tappa procedurale supplementare, condizioni mai previste finora nel diritto comunitario in materia di comitatologia. Inoltre spetta ad ogni Stato membro rappresentato in seno al comitato di alti funzionari della sanità pubblica organizzare al proprio livello le consultazioni della categoria che ritenga opportune, nel rispetto del principio di sussidiarietà.

Infine il comitato permanente dei medici europei è un'associazione professionale privata. Finora nessuna direttiva prevede la consultazione obbligatoria di un'associazione di questo tipo.

2. ANALISI DEL PREAMBOLO E DEGLI ARTICOLI.

1. Il considerando (emendamento 1) proposto dal Parlamento europeo per richiamare il *modus vivendi* in materia di comitatologia è ripreso integralmente.
2. Gli emendamenti 4, 5 e 6 proposti dal Parlamento europeo per precisare la natura dell'abilitazione conferita alla Commissione e indicanti che quest'ultima può modificare non già il paragrafo 3 dell'articolo 5, né il paragrafo 2 dell'articolo 7 né le disposizioni degli articoli 26 e 27 come prevedeva la proposta iniziale, ma le liste delle denominazioni e delle durate minime menzionate in tali disposizioni, sono stati ripresi integralmente salvo adattamenti minori di tecnica legislativa.
3. La prima parte dell'emendamento 8 proposto dal Parlamento europeo riguarda la portata dell'abilitazione ed è stata ripresa integralmente salvo adattamenti minori di tecnica legislativa. La seconda parte invece riguarda la consultazione obbligatoria del comitato permanente dei medici europei e del comitato consultivo per la formazione dei medici e non è stata ripresa per i motivi precedentemente indicati nella relazione.

3. CONCLUSIONE

La proposta modificata di direttiva tiene ampiamente conto delle preoccupazioni espresse dal Comitato economico e sociale e dal Parlamento europeo sulla portata dell'abilitazione che si propone di conferire alla Commissione e che costituisce l'elemento fondamentale della proposta in discussione. La Commissione prende anche atto delle altre preoccupazioni espresse che tuttavia non possono venire inserite nella presente proposta per i motivi giuridici sopra esposti.

Il Parlamento europeo ed il Consiglio sono invitati ad adottare la proposta di seguito riportata.

**PROPOSTA MODIFICATA DI DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 93/16/CEE INTESA AD AGEVOLARE LA LIBERA
CIRCOLAZIONE DEI MEDICI E IL RECIPROCO RICONOSCIMENTO DEI LORO DIPLOMI,
CERTIFICATI ED ALTRI TITOLI MEDIANTE IL CONFERIMENTO ALLA COMMISSIONE DI
COMPETENZE DI ESECUZIONE PER L'AGGIORNAMENTO DI TALUNI ARTICOLI DELLA
DIRETTIVA STESSA.**

In seguito al parere formulato il 29 giugno 1995 dal Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 93/16/CEE intesa ad agevolare la libera circolazione dei medici e il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli, mediante il conferimento alla Commissione di competenze di esecuzione per l'aggiornamento di taluni articoli della direttiva stessa¹ e conformemente all'articolo 189A, paragrafo 2, del Trattato sull'Unione europea, la Commissione ha deciso di modificare la proposta summenzionata come segue:

1. Fra il secondo ed il terzo considerando è inserito il testo seguente:

"considerando che le procedure di cui alla decisione 87/373/CEE del Consiglio saranno applicate in base al *modus vivendi* transitorio in materia di comitatologia, concordato tra Parlamento, Consiglio e Commissione, fino a quando non verrà attuata una revisione dei trattati a norma dell'articolo N, paragrafo 2, del Trattato sull'Unione europea;"

2. L'articolo 1 è sostituito dal testo seguente:

" *Articolo 1*

1. Nell'articolo 5 della direttiva 93/16/CEE è aggiunto il seguente paragrafo 4:

"4. L'elenco delle denominazioni al paragrafo 3 del presente articolo è modificato in conformità della procedura di cui all'articolo 44bis, paragrafo 2".

2. Nell'articolo 7 della direttiva 93/16/CEE è aggiunto il seguente paragrafo 3:

"3. L'elenco delle denominazioni al paragrafo 2 del presente articolo è modificato in conformità della procedura di cui all'articolo 44bis, paragrafo 2". "

3. L'articolo 2 è sostituito dal seguente testo:

" *Articolo 2*

Dopo l'articolo 26 c, parimenti, dopo l'articolo 27 è inserito il comma seguente:

"L'elenco della durate minime delle formazioni specializzate di cui al presente articolo è modificato secondo la procedura di cui all'articolo 44bis, paragrafo 3". "

¹GU n° C 389 del 31.12.1994, pag. 19.

4. All'articolo 3, la frase preliminare e il paragrafo 1 del nuovo articolo 44A sono sostituiti dal testo seguente:

"Dopo l'articolo 44 della direttiva 93/16/CEE viene inserito il seguente articolo 44bis:

"

Articolo 44bis

1. Allorché si fa ricorso al presente articolo, la Commissione è assistita dal Comitato di alti funzionari della sanità pubblica istituito con decisione 75/365/CEE del Consiglio".

ISSN 0254-1505

COM(95) 437 def.

DOCUMENTI

IT

04 01

N. di catalogo : CB-CO-95-478-IT-C

ISBN 92-77-93704-1

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee

L-2985 Lussemburgo